

CONVENZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO (EX PCTO)

TRA

Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa (Soggetto promotore) con sede in **Milano** via **Passione 12**, codice fiscale **80104430154**, d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dal Prof. **Giorgio Ragusa** nato a MODICA il 18/12/1974;

E

POLITECNICO DI MILANO (Soggetto ospitante/erogatore della formazione) - con sede legale in **P.zza Leonardo da Vinci 32 - 20133 Milano (MI)**, codice fiscale **80057930150**, Partita IVA **0437662015**, d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dalla Dr.ssa Assunta Marrese, **Dirigente Area Didattica**, nata a Capua (CE), il **28/09/1967**;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, *"gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006"*;
- con delibera giunta regionale n ° VIII//6563, in attuazione dell'art. 22 l.r. 19/2007, la Regione Lombardia ha determinato le *"indicazione regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale"*, con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza - l'alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;
- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti - *Parte seconda, lettera E punto I -DGR 08/6563-* *"modalità strutturali dell'offerta predisposta dall'Istituzione Formativa"*, la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche;
- ai sensi dell'art. 1, commi da 784 a 787 la legge n. 145 del 30/12/2018 apporta modifiche ai percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e li rinomina «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento » di seguito indicati come PCTO;

- ai sensi dell'art. 1.6 del D.L. n.127 del 09/09/2025 a decorre dall'anno scolastico 2025/2026 i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro».

A decorrere dal medesimo anno scolastico, la denominazione «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», ovunque ricorra, è da intendersi sostituita con la denominazione di cui al primo periodo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 - *Parte seconda - Standard formativi minimi dell'offerta di IFP - DGR n° 08/6563* - - il **POLITECNICO DI MILANO**, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna a titolo gratuito ad accogliere presso le sue strutture soggetti in PCTO o a fornire agli stessi un percorso formativo in modalità a distanza su proposta di Educandato Statale Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, di seguito indicata/o anche come il "soggetto promotore".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti/la formazione presso la sede scolastica da parte di docenti dell'Ente Ospitante/Erogatore della formazione per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. Il presente percorso di Formazione Scuola-Lavoro è attivato ai sensi delle *Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di IFP - Parte seconda - Standard formativi minimi dell'offerta di IFP- DGR n°08/6563*;
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso di Formazione Scuola-Lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso di Formazione Scuola-Lavoro inserito/seguito nell'ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell'orientamento;
5. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
6. L'accoglimento degli studenti minorenni/la formazione presso la sede scolastica da parte di docenti dell'Ente Ospitante/Erogatore della formazione a studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche;

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:
 - a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
 - c) redazione del report finale;
 - d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "b";
2. Il tutor esterno svolge funzioni di:
 - a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

- b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
- c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
- d) assolve agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "a", "c", "d", "e", "g";

3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:

- a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte dei Consiglio di classe;
- e) assolvono agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 19, comma 1 lettera "f";

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso di Formazione Scuola-Lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20;

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura i beneficiari del percorso di Formazione Scuola-Lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore per la denuncia agli istituti assicurativi.

2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli studenti in percorso di Formazione Scuola-Lavoro ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

a. il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n° 221/CSR del 21.12.2011.

b. Formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore (Istituzione scolastica): gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante.

c. in riferimento agli obblighi di cui agli artt. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 ove necessario, il soggetto promotore provvede alla valutazione dell'idoneità lavorativa degli studenti in percorso di Formazione Scuola-Lavoro, in

relazione ai rischi specifici a cui saranno esposti. Copia di tale idoneità dovrà essere consegnata al soggetto ospitante.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante/erogatore della formazione si impegna a:
- a) Garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di percorso di Formazione Scuola-Lavoro, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
 - b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
 - c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari

Art. 7

1. Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore.
2. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte.
3. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto in loro assenza non è possibile procedere con l'attivazione della Convenzione.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, e dura fino al **30/09/2026**.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi reciproci delle parti.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Data
Educandato Statale E. Setti Carraro
Prof Giorgio Ragusa

POLITECNICO DI MILANO
Dr.ssa Assunta Marrese